



COMUNE
DI CERVIA

Proposta n. 447 del 26/08/2020

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 48 del 26/08/2020

OGGETTO:
PROROGA MISURE DI PREVENZIONE DI CUI AL PUNTO 4) DELL' ORDINANZA N. 42 DEL 31/07/2020

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n. 28 del 29 maggio 2020 modificata con successive ordinanze sindacali n. 31 del 6 giugno 2020 e n. 38 del 3.7.2020 con la quale, per fronteggiare la diffusione del contagio da COVID-19 tra la popolazione, sono state adottate misure precauzionali volte a tutelare la salute della cittadinanza in attuazione della normativa sopra richiamata, con scadenza 31.7.2020;

Richiamata la propria ordinanza n. 42 del 31/07/2020 con la quale sono state prorogate, con alcune parziali modifiche, le misure previste dalle ordinanze comunali sopra richiamate ed in particolare al punto 4):

4) dal 1 agosto 2020 al 31 agosto 2020 compreso, nell'area di Milano Marittima delimitata da via Milano nel tratto compreso tra vialetto Venezia e via Romagna e da viale Romagna nel tratto compreso tra via Milano e viale Gramsci:

4.1) al fine di evitare l'accesso di un numero elevato di persone quale condizione necessaria per poter garantire la sicurezza delle persone e la tutela della salute pubblica così come in premessa esplicitato, all'interno della predetta area non dovranno trovarsi contemporaneamente più persone rispetto a quelle consentite dalla capienza dei locali ubicati in tali aree nell'osservanza dei protocolli e linee guida nazionali e regionali; allo scopo di evitare assembramenti su area pubblica, sono istituiti varchi ad accesso controllato, opportunamente presidiati da personale ad hoc, così da limitare le presenze ad una consistenza tale da rendere effettivo il mantenimento della distanza interpersonale di un metro e tutte le altre condizioni di sicurezza previste per l'accesso e lo stazionamento delle persone all'interno di aree delimitate. Tali varchi saranno presidiati a partire dalle ore 21.00 fino alle ore 03.00 nelle serate di venerdì e sabato, festivi e prefestivi. Il presidio ai varchi di accesso sarà affidato al controllo della polizia locale e dal personale addetto allo stewarding individuato dal Comune il cui costo sarà a carico dei gestori dei pubblici esercizi ai sensi del successivo punto 4.2).

4.2) è fatto obbligo ai titolari e gestori dei pubblici esercizi ubicati all'interno delle aree di cui al presente punto dell'ordinanza aperti dopo le 21.00, di osservare le seguenti prescrizioni:

a) farsi carico del costo, anche in quota parte, del servizio di stewarding organizzato presso i varchi (2 operatori per ciascun varco) e del costo dei servizi della Polizia Locale organizzati per il controllo dell'area delimitata dalle ore 20.30 alle ore 3.30 nella serate di venerdì e sabato, festivi e prefestivi ai sensi dell'art. 22 comma 3 bis del DL 50/2017 conv. In L. 96/2017; il versamento dovrà

- essere effettuato entro 10 giorni dalla comunicazione della quota effettuata dal Comune al seguente conto corrente intestato al Comune di Cervia (IBAN IT 78 I 06270 13199 T20990000201);*
- b) delimitare con segnaletica e/o idonei manufatti, le aree concesse e/o adibite a plateatico ove si svolga la somministrazione o consumo;*
- c) garantire all'interno dei locali sede delle attività e delle aree concesse e/o adibite a plateatico che le condizioni di lavoro e le condizioni di accesso e svolgimento delle attività stessa siano conformi a quanto stabilito nelle linee guida e nei protocolli, statali e regionali, per il contenimento della diffusione del virus Covid- 19 con particolare riferimento al rispetto della distanza interpersonale ed al divieto di assembramenti sia all'interno dei locali e pertinenze sia nelle immediate adiacenze, privilegiando la modalità della prenotazione e non utilizzando il bancone per l'attività di somministrazione;*
- d) organizzare per i propri locali un servizio di stewarding con personale incaricato per lo svolgimento dei seguenti compiti: collaborare ed interagire utilizzando anche collegamento telefono o radio con il personale di stewarding degli altri locali e con quello presente ai varchi per regolare l'accesso della clientela; vietare assembramenti all'interno dei locali e delle pertinenze esterne degli esercizi e nelle immediate adiacenze per impedire che lo stazionamento della clientela formi assembramenti o consumi bevande alcoliche su suolo pubblico. Tutti gli addetti dovranno avere riconoscibili con divisa o apposito tesserino; all'entrata in vigore della presente ordinanza, si dovrà trasmettere all'indirizzo Pec del Comune il regolare contratto stipulato per garantire tale servizio. Tale servizio di controllo potrà essere attivato a discrezione del titolare dell'esercizio anche in occasione di serate diverse da quelle indicate in precedenza con particolare afflusso di avventori.*
- e) osservare le prescrizioni di apposito protocollo per lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza stipulato con l'Amministrazione in data odierna;*
- f) terminare l'attività entro le ore 03.00 di tutti i giorni di attività. All'ora suddetta i locali e le pertinenze esterne dovranno essere completamente sgomberi da clienti ed avventori; entro le 03.30 i manufatti impiegati per l'occupazione del suolo pubblico dovranno essere posizionati all'interno dei locali stessi e, comunque, essere resi inutilizzabili per chiunque.*
- 4.3) al fine di evitare l'accesso nell'area delimitata da spazi privati aperti diversi dai varchi presidiati, è fatto obbligo ai proprietari o gestori di tali spazi di chiuderli entro le ore 21.00 nelle serate di venerdì e sabato, festivi e prefestivi; in caso di mancata chiusura, il Comune provvederà con idonei apprestamenti sull'area pubblica immediatamente adiacente o sullo stesso spazio privato ove necessario;*
- 4.4) in caso di mancato pagamento della quota prevista alla lettera a) del precedente punto 4.2) nei termini previsti, si procederà al recupero coattivo delle somme dovute;*
- 4.5) in caso di mancato rispetto di una o più delle prescrizioni di cui alle lettere da b) a f) del precedente punto 4.2), essendo finalizzate a garantire le condizioni di protezione agli esercizi e alle attività, è fatto obbligo ai titolari e gestori dei pubblici esercizi ubicati nell'area di cui al presente punto dell'ordinanza di terminare l'attività entro le ore 21.00 nelle serate di venerdì e sabato, festivi e prefestivi. All'ora suddetta i locali e le pertinenze esterne dovranno essere completamente sgomberi da clienti ed avventori ed i manufatti impiegati per l'occupazione del suolo pubblico dovranno essere posizionati all'interno dei locali stessi e, comunque, essere resi inutilizzabili per chiunque. In caso di inottemperanza si procederà all'applicazione delle misure cautelari previste dall'art. 4 comma 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in L. 22 maggio 2020 n. 25. ovvero la chiusura provvisoria fino a 5 giorni da parte dell'organo accertatore;*
- 4.6) Ulteriori misure di tutela contro la diffusione del virus Covid-19, interessanti l'area di cui al presente punto dell'ordinanza, potranno adottarsi con successivi provvedimenti qualora si rendessero necessarie per la salvaguardia della salute pubblica;*

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020 che, stante il permanere di situazioni di contagio che, per andamento cronologico e connotati quantitativi e qualitativi, evidenziano una diffusione ancora significativa, introduce ulteriori misure di prevenzione fino al 7.9.2020 quali la sospensione delle attività di ballo nelle discoteche, sale da ballo e altri locali di intrattenimento aperti al pubblico, sia all'aperto che al chiuso e l'obbligo di indossare la mascherina o qualsiasi

altro indumento a protezione di naso e bocca, dalle ore 18 alle ore 6, nei luoghi all'aperto a rischio assembramento, confermando l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto.

Ritenuto altresì che nella prima settimana di settembre sono prevedibili consistenti flussi turistici in grado di provocare inevitabili assembramenti con l'impossibilità di mantenere il distanziamento in particolare nell'area di Milano Marittima delimitata da via Milano nel tratto compreso tra vialetto Venezia e via Romagna e da viale Romagna nel tratto compreso tra via Milano e viale Gramsci;

Ritenuto pertanto di confermare nelle serate di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre 2020 le misure previste dal citato punto 4 dell'ordinanza n. 42 del 31/07/2020 ;

Ritenuto che ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

Visto l'articolo 1, comma 9, del D.L. 33/2020 consente al Sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 – TUEL;

ORDINA

sono confermate nelle serate di **venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre 2020** le misure previste dal punto 4) dell'ordinanza sindacale n.42 del 31/07/2020;

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio *on-line* ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, c. 1 del D.LGS 33/2013 ed inoltre che venga trasmessa in copia

- al Prefetto e al Questore;
- alle Associazioni di categoria;
- al Comando della Polizia Locale;
- ai settori del Comune competenti

AVVISA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
(doc.to firmato digitalmente)